



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio - inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio – indizi gravi, precisi e concordanti - ragionevole certezza - sufficienza

## **Descrizione**

*Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA SS.UU. n. 034/2022; CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021, § 3)". In altri termini, l'accertamento dell'illecito disciplinare, per non trasmodare in arbitrio, implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che consentano, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, valutati complessivamente, l'affermazione della responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti. Occorre, cioè, che le indagini istruttorie offrano, con ragionevole certezza, documenti o elementi probatori che possano essere assunti come criteri di giudizio ai fini dell'identificazione della condotta illecita di proselitismo. L'ordinamento sportivo impone a tutti i soggetti appartenenti allo stesso l'osservanza dei principi etici, quali l'obbligo di lealtà, la correttezza e la probità, nonché l'adozione di una condotta rispondente alla dignità dell'attività sportiva. Al contempo, la condotta inosservante deve essere accertata in modo concreto e con riferimento a indici oggettivi e soggettivi, quali le circostanze e le modalità del fatto contestato. Ciò presuppone un minimo substrato di concretezza dell'attività svolta, di guisa che - ove tale substrato concreto manchi o non ne risulti la prova nei termini previsti dal codice di giustizia sportiva - la condotta non può dirsi sussumibile nella fattispecie dell'illecito disciplinare sportivo.*

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 0019/CFA/2024-2025/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Giordano

## **Riferimenti normativi**

art. 44 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0019 CFA del 16 agosto 2024 (PR/sig. Luigino Sandrin-sig. Davide Forresu-SSD Sacilese a r.l.)**